

(N. 2233-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 7 marzo 1952 (V. Stampato N. 2536)*

*modificata dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 29 maggio 1952*

*modificata dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 27 giugno 1952 (V. Stampato N. 2536-B)*

**d'iniziativa dei Deputati CAPUA, ERMINI e BARTOLE**

TRASMessa DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 LUGLIO 1952

Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia.

### PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Modificazioni della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia.*

#### Art. 1.

Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti: per il primo biennio, gli insegnamenti di chimica biologica e di microbiologia, e, per il terzo biennio, l'insegnamento di radiologia (semestrale).

### PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia.*

#### Art. 1.

Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti: per il primo biennio, gli insegnamenti di chimica biologica e di microbiologia, e, per il terzo biennio, l'insegnamento di radiologia (semestrale).

**Art. 2.**

L'ultimo comma della tabella predetta è sostituito col seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche ».

È soppresso il decimo comma della citata tabella, così formulato: « Nelle Università, in cui sia istituito l'insegnamento di clinica ortopedica, lo studente deve includerlo fra gli insegnamenti complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea ».

**Art. 3.**

Le disposizioni della presente legge avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della Facoltà di medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1952-53.

**Art. 2.**

Agli insegnamenti complementari indicati nella sopra ricordata tabella sono aggiunti gli insegnamenti di statistica medica, di reumatologia e di antropologia.

*Soppresso.*

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**